



CONVITTO NAZIONALE "D. COTUGNO"

Via Leonardo da Vinci, 8 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862/24291 - 23178 Fax 0862/404565 - 0862/23178

e-mail aqvc050005@istruzione.it sito_web.convittocotugno.gov.it

Distretto scolastico n. 1 Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto AQVC050005

Licei annessi:

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO

**A studentesse e studenti
Al personale docente ed educativo
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale**

**Al personale ATA
RE**

Sito web

CONVITTO NAZ. D. COTUGNO CON LICEI ANNESSI - L'AQUILA
Prot. 0016715 del 01/10/2021
(Uscita)

Oggetto: divieto di fumo

La Dirigente scolastica

visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:

- a) *art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;*
- b) *legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico;*
- c) *legge 11 nov. 1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";*
- d) *legge 24 nov. 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";*
- e) *direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici";*
- f) *circolare del Ministro della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";*
- g) *legge 28 dic. 2001 n. 448, art. 52, comma 20 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";*
- h) *legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";*
- i) *D.L. n.32 del 3 marzo 2003 art6 "Sanzioni per la violazione del divieto di fumo";*
- j) *legge 311/04 art.1 comma 189 "Aumento delle sanzioni del 10%";*
- k) *circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori".*

DISPONE

l'osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico, bagni e scale anti-incendio comprese, e **nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.**

A tutto il personale della scuola (docenti, educatori e personale ATA) spetta il controllo dell'osservanza del divieto.

Tutte/i coloro (**studentesse, studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto**) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col **pagamento di multa**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per studentesse/studenti sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente agli esercenti la responsabilità genitoriale l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.**

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (*Causale: Infrazione divieto di fumo - Convitto Nazionale "Domenico Cotugno" - L'Aquila*).

I trasgressori dovranno inviare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, all'indirizzo aqvc050005@istruzione.it onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Studentesse e studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di sanzione disciplinare.

I **responsabili preposti** al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dalla Dirigente Scolastica tra tutto il personale scolastico con compiti di sorveglianza e vigilanza sugli studenti. **Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti.** A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, **la Dirigente Scolastica individua come accertatori preposti all'applicazione del divieto di fumo con competenza in tutte le sedi in cui è frazionato il "Cotugno":**

**Grazia Di Lorito,
Germana Ciuffetelli,
Enza Maria Ruscetta,
Roberta Mastropietro,
Rosa Marinacci
David Adacher,**

**Rita Alloggia,
Marco Cinque
e la DSGA Alfonsina Di Battista** con i seguenti compiti:

- *vigilare sull'osservanza del divieto di fumo;*
- *procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo e verbalizzarle;*
- *notificare o direttamente o per tramite della DS la trasgressione alle famiglie delle allieve e degli allievi sorpresi a fumare.*

E' indispensabile **tutelare la salute di tutte le persone che frequentano il Convitto e i Licei annessi. Ora più che mai!**

L'Aquila, 01/10/2021

La Dirigente
Serenella Ottaviano
(Documento firmato digitalmente)